

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

E' prevista dall'articolo 3 della Legge 25 febbraio 2004 n.26, così come modificato dall'articolo 4 della Legge Qualificata 12 settembre 2006 n.2 e così come modificato dall'articolo 33 della Legge 20 giugno 2008 n.97.

La Commissione per le Pari Opportunità è nominata dal Consiglio Grande e Generale ***all'inizio della Legislatura*** e per la durata della stessa.

Essa è composta da:

- otto membri scelti in modo proporzionale fra i gruppi presenti in Consiglio Grande e Generale;
- un membro designato dalla Consulta delle Associazioni e delle Cooperative Culturali Sammarinesi;
- un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali;

I membri della Commissione non possono essere membri del Consiglio Grande e Generale.

La Commissione elegge nella sua prima seduta il Coordinatore ed il Vice Coordinatore.

Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore sono eletti con la maggioranza assoluta dei membri della Commissione e durano in carica per la Legislatura e non potranno essere rieletti nella carica se non decorre almeno una Legislatura.

La Commissione per le Pari Opportunità istituita con la Legge 25 febbraio 2004 n.26 è sostituita per le competenze previste dalla Legge 20 giugno 2008 n.97 dall'Authority per le Pari Opportunità.